



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MOD.
COND.VEN.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA REV.001 25 giugno 2025

1. Applicazioni delle condizioni generali di vendita e modalità di modifica

- 1.1 ANODALL EXTRUSION SPA ora in avanti chiamata anche "Venditrice", e la Vs. società, ora in avanti definita "Compratore" convengono che tutti i contratti di vendita (vendite) che verranno tra loro stipulati aventi per oggetto le merci prodotte o commercialiate dalla Venditrice saranno regolate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, che sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali di vendita. Le singole vendite, tutte regolamentate dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono perfezionate solamente con l'accettazione dell'ordine da parte della Venditrice tramite l'invio al Compratore, via posta ordinaria, via fax o via posta elettronica, della "conferma d'ordine". Gli ordini del Compratore dovranno essere effettuati per iscritto, via fax o via posta elettronica e, qualora venissero effettuati telefonicamente o verbalmente, dovranno essere tassativamente ritrasmessi per iscritto. Eventuali riferimenti e/o richiami a condizioni generali di acquisto contenuti nel modulo d'ordine inviato dal Compratore non saranno opponibili ad Anodall Extrusion spa, rimanendo la vendita regolata esclusivamente dalle presenti condizioni generali di vendita, con esclusione delle eventuali condizioni generali di acquisto del Compratore.
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita potranno essere modificate dalla Venditrice in ogni momento con l'obbligo di comunicazione/pubblicazione, con opportuni mezzi, dell'adozione delle modifiche stesse. Le modifiche delle condizioni entreranno in vigore e varranno a regolare i rapporti fra Venditrice e Compratore per gli ordini trasmessi successivamente all'adozione e alla pubblicazione delle modifiche. Per i rapporti in fase di esecuzione al momento dell'adozione delle modifiche continuerà ad applicarsi tra le parti la precedente versione delle Condizioni Generali di Vendita.
- 1.3 Venditrice e Compratore potranno concordare, esclusivamente per iscritto, che uno o più ordini, ovvero tutti gli ordini tra le stesse intercorrenti siano regolati dalle Condizioni di Vendita modificate rispetto alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Il Compratore che intende proporre la modifica, dovrà farne richiesta con comunicazione alla Venditrice tramite fax o mezzo lettera raccomandata A.R. o via email. La Venditrice dovrà comunicare l'eventuale accettazione via fax o con lettera raccomandata A.R.. o via email entro 5 giorni dalla richiesta; la mancata risposta della Venditrice varrà quale non accettazione delle modifiche. Le modifiche delle condizioni entreranno in vigore fra Venditrice e Compratore solo allorquando il Compratore riceverà l'accettazione scritta e firmata dall'altra parte e si applicheranno gli ordini effettuati successivamente. In attesa di tale accettazione, così come in mancanza di accettazione, per i rapporti in fase di esecuzione al momento della richiesta di modifica inviata, continueranno ad applicarsi tra le parti queste Condizioni Generali di Vendita



**ANODALL
EXTRUSION**
PASSION FOR ALUMINIUM

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MOD.
COND.VEN.

2. Quantità e ritiro della merce

- 2.1 Le quantità di merci vendute sono quelle indicate dalla Venditrice nella conferma d'ordine, salvo rilievi motivati dal Compratore per iscritto, anche via fax o tramite posta elettronica, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della conferma d'ordine e salva la successiva accettazione della Venditrice in ordine ai rilievi. Per le quantità effettivamente consegnate è consentita una tolleranza di peso in eccesso o in difetto del 10% rispetto a quello previsto nella conferma d'ordine.
- 2.2 La Venditrice ha facoltà di trasporre in unità di misura diverse (kg., numero di barre, ecc..) le quantità richieste dal Cliente; in ogni caso hanno valore le quantità indicate dalla Venditrice nella conferma d'ordine. Per le quantità effettivamente consegnate le parti convengono una tolleranza in numero di barre del $\pm 10\%$ con riferimento alle quantità indicate nella conferma d'ordine.
- 2.3 Il peso indicato nelle comunicazioni con il Compratore è quello teorico e può quindi variare in funzione delle tolleranze di spessore e dimensionali dei profilati, nonché di eventuali trattamenti superficiali. Le dimensioni indicate dalla Venditrice nelle comunicazioni con il Compratore sono quelle teoriche e possono quindi variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione, riportate sui disegni tecnici. Tali dimensioni si riferiscono ai profilati grezzi; eventuali finiture superficiali possono produrre variazioni dimensionali.
- 2.4 Il Compratore dovrà provvedere tempestivamente al ritiro della merce dichiarata pronta e messa a disposizione per il ritiro. Decorsi inutilmente 30 giorni comunicazione di messa a disposizione per iscritto, trasmessa via fax o tramite posta elettronica, la Venditrice potrà invocare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del compratore o chiedere l'adempimento del singolo contratto di vendita anche per le quantità non ritirate alle scadenze convenute, con diritto, in entrambi le ipotesi, fermo l'obbligo di pagamento di quanto ritirato dal Compratore, a rivendicare ed ottenere il risarcimento del danno subito per danno emergente e per lucro cessante.

3. Qualità e caratteristiche delle merci

- 3.1 L'ordine del Compratore deve riferirsi sempre a merci conformi alla normale produzione della Venditrice e alle caratteristiche indicate dalla Venditrice; in ogni caso, le merci oggetto di vendita avranno le qualità e caratteristiche indicate nella conferma d'ordine e saranno idonee all'impiego normale previsto tra le parti e conformi alla produzione normale della Venditrice. Per merci di impiego eccezionale e/o non conformi agli standard normali della Venditrice, sarà necessario uno specifico accordo scritto di vendita fra Venditrice e Compratore.
- 3.2 Per le merci predisposte sui disegni e/o sui campioni del Compratore, le caratteristiche saranno ricavabili dagli stessi e riportate sui disegni realizzati dalla Venditrice. Il Compratore, dopo attenta verifica dei disegni sviluppati dall'ufficio tecnico della Venditrice, dovrà restituirli firmati per accettazione. Se il disegno non viene restituito firmato dal Compratore entro 2 giorni dall'invio della Venditrice, questo si intende automaticamente accettato dal Compratore comprese tutte le

eventuali modifiche e/o commenti fatte dalla Venditrice al fine di rendere fattibile la produzione.

- 3.3 La produzione di tali merci, specie se ottenuta con matrici costruite in base ai disegni sviluppati dalla Venditrice (sulla scorta di quelli forniti dal Compratore) e accettati dal Compratore, sarà fatta e venduta dalla Venditrice in esclusiva a favore del Compratore, con conseguente divieto per la Venditrice di usare le matrici per produrre profilati a favore di terzi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4.1.
- 3.4 Per merci di impiego eccezionale e/o non conformi agli standard normali della Venditrice, sarà necessario ed obbligatorio uno specifico accordo scritto di vendita fra Venditrice e Compratore: in questi casi è obbligatorio che il Compratore informi tassativamente in forma scritta e lo riporti sull'ordine a quale uso è destinato il prodotto e quali sono le difettosità è tassativo evitare. Per merci di impiego eccezionale si intende impieghi per i quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, si intenda impieghi in cui sia richiesta l'assenza totale di carotature, soffiature e/o altre imperfezioni interne del prodotto non visibili superficialmente o l'assenza totale di imperfezioni superficiali.
- 3.5 Per le merci che prevedono finiture superficiali di verniciatura, decorazione o anodizzazione, queste sono effettuate secondo quanto previsto dai marchi di qualità Qualanod per l'anodizzazione, Qualicoat per la verniciatura e Qualideco per la decorazione. Le caratteristiche previste dai marchi di qualità per i trattamenti superficiali vengono garantite esclusivamente per le superfici evidenziate nei disegni tecnici come "in vista"; le superfici non da trattare possono essere comunque interessate dal trattamento o da residui dello stesso.
- 3.6 Le modalità di imballo sono quelle standard utilizzate dalla Venditrice e che si intendono conosciute e accettate dal Compratore. Se il Compratore ha differenti esigenze di imballaggio dovrà farne espressa richiesta alla Venditrice che dovrà espressamente accettare firmando i disegni di imballo proposti dal Compratore. Fino a quando la Venditrice non firmerà i nuovi disegni di imballo, rimarranno in vigore le modalità standard in uso dalla Venditrice e questo non potrà essere oggetto di reclamo.

4. Matrici e attrezzature

- 4.1 Le matrici e le attrezzature sono ordinate e approntate per conto del Compratore e sono soggette a contributo spese a fondo perduto. La proprietà ed il possesso di matrici ed attrezzatura sono della Venditrice la quale si impegna a conservarle per 36 mesi dalla data dell'ultima consegna. Le matrici ordinate e approntate per conto del Compratore e dallo stesso pagate sono riservate al Compratore medesimo e potranno essere utilizzate per produzione a favore di terzi solo previa autorizzazione scritta del Compratore. In caso di omissione dei dovuti pagamenti da parte del Compratore, di intervenuta sentenza di fallimento, provvedimenti di ammissione alla procedura di concordato o amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa straordinaria, procedure relative alla dichiarazione d'insolvenza od ogni altra situazione concreta uno stato d'insolvenza del Compratore (quali l'esistenza di atti di protesto assegni, cambiali od altri effetti,



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MOD.
COND.VEN.

o titoli recanti la firma del Compratore) cessa l'obbligo di esclusiva delle matrici ed attrezzature a favore del Compratore, per cui la Venditrice potrà disporre delle stesse a proprio uso e discrezione.

5. Prezzi

5.1 I prezzi delle merci oggetto di vendita sono esclusivamente quelli indicati nella conferma d'ordine della Venditrice e si intendono accettati se non contestati nel termine di 5 giorni dall'invio della conferma d'ordine. I prezzi si intendono per merci da consegnare presso lo stabilimento della Venditrice, salvo diverso accordo.

6. Pagamenti – risoluzioni – inadempienza

6.1 I pagamenti devono essere effettuati alla sede della Venditrice o presso altro indirizzo comunicato dalla Venditrice con la conferma d'ordine. I pagamenti si intendono eseguiti presso la sede della Venditrice, anche se effettuati a mezzo di pagherò o tratte pagabili su altre piazze e ciò ad ogni effetto di legge, con particolare riferimento alla competenza territoriale per le azioni giudiziali. In caso di differenza delle condizioni tra l'ordine e la conferma d'ordine, si intendono convenuti i termini e le modalità indicati nella conferma della Venditrice, salvo che modalità e termini non siano stati contestati per iscritto dal Compratore entro 2 giorni dall'invio della conferma d'ordine. I pagamenti non pervenuti nella sede della Venditrice, o effettuati a chi non sia stato preventivamente autorizzato alla riscossione, mediante precisazione scritta dalla Venditrice, non liberano il Compratore dal corrispondente obbligo di pagamento.

6.2 Nel caso in cui il Compratore non effettui o ritardi i pagamenti parziali di una fornitura, anche se oggetto di contestazione, la Venditrice avrà diritto, una volta decorsi inutilmente 10 giorni dall'intimazione scritta di pagamento dei ratei scaduti, di dichiarare il Compratore decaduto dal beneficio del termine a norma dell'art. 1186 c.c. e quindi, di pretendere il saldo immediato di tutti i ratei scaduti e non ancora scaduti. Nel caso di mancato pagamento di una fornitura, la Venditrice avrà diritto di sospendere ogni lavorazione di qualunque prodotto del Compratore e ogni altra consegna successiva, anche se ordinata ed accettata, a sensi dell'art. 1460 c.c. e 1461 c.c. L'obbligazione a carico del Compratore di pagamento del prezzo deve essere adempiuta secondo i termini e le modalità stabilite dalla Venditrice, perché in caso diverso il contratto si risolverà di diritto a sensi dell'art. 1456 c.c. ove la Venditrice dichiari al Compratore che intende valersi della presente clausola risolutiva.

6.3 Il pagamento della merce non potrà essere sospeso o ritardato per eccezioni di qualsiasi natura da parte del Compratore, comprese quelle qualitative e di ritardata consegna,.

6.4 In caso di ritardato o mancato pagamento il Compratore dovrà corrispondere alla Venditrice, senza necessità di costituzione in mora, l'interesse moratorio previsto dell'art. 5 del decreto legislativo 09.10.2002 nr. 231 al tasso vigente al momento dell'inadempimento secondo quanto fissato con decreto del Ministero dell'Economia

e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. È anche previsto il diritto della Venditrice creditrice al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, salvo la prova del maggior danno. È fatto sempre salvo il diritto della Venditrice di pretendere la risoluzione di diritto del contratto e quindi il diritto al risarcimento dei danni.»

7. Consegnna

- 7.1 I termini previsti per la produzione e la consegna di merci, pur se indicati nella conferma d'ordine sono approssimativi. La Venditrice non risponde di ritardi determinati da cause di forza maggiore o, comunque da cause non imputabile alla Venditrice. È escluso che il ritardo, comunque provocato, possa dar diritto al Compratore all'applicazione di penali, al risarcimento dei danni e/o alla risoluzione del contratto. È tuttavia consentito al Compratore il recesso ove il ritardo superi i 60 giorni lavorativi la data prevista di consegna.
- 7.2 La consegna dei prodotti potrà anche avvenire mediante consegne successive parziali dei beni ordinati.

8. Spedizioni

- 8.1 Qualora al trasporto debba provvedere il Compratore (EXW – F.co Partenza), egli sarà responsabile di ogni conseguenza derivante dall'esecuzione dello stesso, sia in relazione alle date di consegna, sia ai criteri di trasferimento della merce, sia alle condizioni di arrivo della merce che viaggia a rischio e pericolo del Compratore
- 8.2. Qualora al trasporto debba provvedere la Venditrice (DDP – Fco Destino), questa sarà responsabile di ogni conseguenza derivante dall'esecuzione dello stesso, sia in relazione alle date di consegna, sia ai criteri di trasferimento della merce, sia alle condizioni di arrivo della merce che viaggia a rischio e pericolo della venditrice.

9. Reclami

- 9.1 Il Compratore, al momento del ricevimento delle merci oggetto di singola consegna, è obbligato all'immediata e accurato esame e controllo della merce a pena di decadenza dell'eventuale reclamo. Qualsiasi contestazione del Compratore relativa ad una singola consegna deve essere effettuata secondo le modalità riportate ai successivi commi del presente articolo e non influirà sul contratto, in rapporto alle consegne successive.
- 9.2 Eventuali irregolarità nella quantità e/o ammanchi di merce consegnata, ferme restando le tolleranze di cui ai precedenti artt. 2.1 e 2.2, dovranno essere denunziati alla Venditrice per iscritto con raccomandata A.R. anticipato via fax o posta elettronica entro 8 giorni dalla data in cui il Compratore abbia ricevuto le merci in oggetto di consegna. Per irregolarità nella quantità e/o ammanchi di merce che possano coinvolgere la responsabilità del vettore, la denuncia dovrà essere fatta,



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MOD.
COND.VEN.

a pena di decadenza o di risarcimento del danno , anche mediante segnalazione scritta nella bolla di consegna o documento di trasporto.

- 9.3 Eventuali vizi e/o mancanze di qualità dovranno essere denunciati alla Venditrice per iscritto con raccomandata A.R., anticipata via vax o posta elettronica, oppure con PEC entro e non oltre 8 giorni dalla data in cui il Compratore abbia ricevuto le merci oggetto di consegna. Per vizi o difetti che possono coinvolgere la responsabilità del vettore, la denuncia dovrà essere fatta, a pena decadenza o di risarcimento del danno, anche mediante segnalazione scritta nella bolla di consegna o documento di trasporto.
- 9.4 Le denunce del Compratore dovranno essere di contenuto tale da consentire alla Venditrice la possibilità di individuare la natura del vizio o difetto denunciato per i conseguenti controlli. A tal fine il Compratore dovrà conservare e mettere a disposizione la merce oggetto delle denunce conservandola fino al controllo da parte della Venditrice o di un soggetto da essa delegato.
- 9.5 Nella ipotesi in cui la Venditrice all'atto di verifica, riscontri i denunciati vizi o la mancanza di qualità della merce fornita, così come l'entità delle difformità rispetto ai disegni o ai modelli, ad eccezione dei casi specificati ai successivi commi 7 e 8 del presente articolo, il Compratore avrà il dovere di restituire allo stabilimento della Venditrice la merce viziata o difforme, e la Venditrice avrà l'obbligo o di sostituire la merce nella stessa quantità di prodotti non viziati né difformi, o di rimborsare al Compratore il prezzo pagato limitatamente alla quantità di merce riscontrata viziata o difforme.
- 9.6 Nessuna ulteriore responsabilità graverà sulla Venditrice, in particolare non potranno esserne in alcun modo addebitate penali di sorta né danni diretti e indiretti e/o derivanti da fermo/perdita di produzione, o per qualsiasi altra ragione. In nessun caso il venditore potrà ripristinare internamente o fare ripristinare merce da fornitore diverso dalla Venditrice addebitando il costo del ripristino alla Venditrice stessa se non previa autorizzazione della Venditrice, autorizzazione che dovrà essere tassativamente data dalla Venditrice in forma scritta.
- 9.7 Se i vizi o la mancanza di qualità si riferiscono ad un quantitativo di merce inferiore al 2% della singola consegna, il Compratore non avrà diritto né alla sostituzione della merce, né al rimborso del prezzo.
- 9.8 È tassativamente esclusa ogni possibilità di reclamo del Compratore e, quindi, ogni forma di rimborso del prezzo o di sostituzione della merce consegnata venga sottoposta a lavorazione e/o trasformazione anche parziale dal Compratore o da altri soggetti da esso incaricati.
- 9.9 Nel caso il Compratore intenda applicare penali e/o costi di fermo impianto per ritardi di consegna e/o per difetti delle merci, questo dovrà essere espressamente previsto in fase di ordine con un contratto che dovrà essere redatto a cura del Compratore e sottoposto per firma di accettazione alla Venditrice. In caso di mancata firma della Venditrice si applicano le condizioni previste in queste condizioni di vendita.

10. Condizioni generali ulteriori per le forniture in conto lavorazione

- 10.1 I termini di consegna decorreranno dal ricevimento da parte di Anodall Extrusion spa del materiale da lavorare
- 10.2 I materiali da trasformare viaggeranno a rischio e pericolo del committente, anche quando per patto espresso, la loro presa e resa è franco destino.
- 10.3 Il peso del materiale da lavorare sarà quello rilevato da Anodall Extrusion spa al suo arrivo al proprio stabilimento dedotti eventuali materiali non conformi, presenti nel materiale in conto lavorazione, rilevati da Anodall Extrusion spa.
- 10.4 Il Compratore sarà responsabile per ogni conseguenza dell'eventuale imperfetta rispondenza dei materiali consegnati per la lavorazione, alle esigenze della lavorazione.
- 10.5 Anodall Extrusion spa sarà responsabile esclusivamente della lavorazione effettuata (per es. verniciatura, ossidazione, assemblaggio TT ecc.) ed in nessun caso sarà responsabile e fornirà garanzia del materiale fornito dal Compratore. In caso di contestazioni Anodall Extrusion spa si limiterà ad effettuare in garanzia la lavorazione su nuovo materiale fornito dal Compratore a spese del Compratore stesso.
- 9.6 Nessuna ulteriore responsabilità graverà sulla Venditrice, in particolare non potranno esserne in alcun modo addebitati i costi del materiale in conto lavorazione, penali di sorta né danni diretti e indiretti e/o derivanti da fermo/perdita di produzione, o per qualsiasi altra ragione.

11. Riserva di proprietà

- 11.1 Nell'ipotesi in cui il singolo contratto di vendita preveda il pagamento a rate, la vendita si intende sottoposta a patto di riservato dominio, in forza del quale, il Compratore, acquista la proprietà delle merci di produzione della Venditrice con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, pur assumendosi i rischi dal momento della consegna.
- 11.2 La vendita a rate con riserva di proprietà sarà oggetto di specifica indicazione nella conferma di vendita, nelle fatture e regolarmente registrata nelle scritture contabili.

12. Cause di forza maggiore

- 12.1 Sono considerate cause di forza maggiore - oltre a quelle tradizionalmente riconosciute come tali, come le epidemie, la guerra, le insurrezioni, i terremoti etc. - l'incendio, i guasti ai macchinari ed alle attrezzature, l'interruzione della fornitura elettrica e di combustibili, carburanti o materie prime, le interruzioni dei trasporti, le disposizioni delle pubbliche autorità, le vertenze sindacali, gli scioperi anche aziendali, in altri termini tutti i fatti indipendenti dalla volontà della Venditrice che, sfuggendo al suo controllo anche temporaneamente, impediscono o limitano il normale andamento della produzione e della vendita. In tal caso la Venditrice avrà facoltà di ridurre il quantitativo della merce oggetto di vendita, di spostare il



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

MOD.
COND.VEN.

momento della consegna e della spedizione, di recedere dalla vendita senza alcun diritto per il Compratore.

12.2 Qualora il contratto non possa avere esecuzione per cause di forza maggiore, in un termine superiore a 60 giorni da quello precisato nella conferma d'ordine, ciascuna parte potrà recedere dal contratto senza alcun altro diritto.

13. Legge Applicabile e Autorità Giudiziaria Competente.

13.1 Tutti i contratti stipulati tra Venditrice e Compratore sono regolati e disciplinati dalla legge italiana, a prescindere dal luogo di perfezionamento del contratto stesso e/o della consegna delle merci e/o da qualsiasi altro criterio,

13.2 Qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti in merito ai contratti da loro stipulati o in merito all'interpretazione o applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta all'esclusiva giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e segnatamente con competenza degli Uffici Giudiziari del Foro di Verona con espressa esclusione di ogni altro giudice/ufficio giudiziario anche laddove teoricamente competente per ragioni di connessione.

CEO